

**SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

Roma, 22 marzo 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (COM(2016) 853)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede una modifica all'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE (direttiva BRRD – *Bank Recovery and Resolution Directive*), al fine di agevolare il ricorso allo strumento del *bail-in*, mediante una maggiore armonizzazione delle normative nazionali sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, in particolare per quanto riguarda le loro capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione;

ricordato che, in base alla direttiva BRRD:

- il *bail-in* consiste nella riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca;

- sono esclusi dalle procedure di *bail-in* i depositi di privati cittadini e di piccole e medie imprese fino a 100.000 euro, i depositi protetti e le obbligazioni garantite;

- possono essere escluse dal *bail-in*, a discrezione dell'autorità di risoluzione, anche altre passività che risultano di difficile esecuzione operativa o che possono comportare un rischio di contagio sistemico, come ad esempio i derivati;

- le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione che può intervenire nella misura massima del 5 per cento del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un *bail-in* minimo pari all'8 per cento delle passività totali;

- tutte le banche dell'Unione sono tenute a detenere una quantità sufficiente di passività, secondo il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL - *minimum requirement for own funds and eligible liabilities*), ad elevata capacità di assorbimento delle perdite che dovessero essere sottoposte a *bail-in* nel contesto di una risoluzione bancaria;

ricordato che, in ambito internazionale, il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB – *Financial Stability Board*) ha adottato analoga regola sulle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC – *Total Loss-Absorbing*

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

Capacity), approvata dal G20 nel novembre 2015 con la prospettiva della sua attuazione entro il 2019;

considerato che, in base alla normativa vigente, una passività ammissibile al MREL, ai fini di *bail-in*, può avere lo stesso rango di altre passività che la direttiva BRRD esclude o consente di escludere dal *bail-in*, con la conseguenza che i detentori di obbligazioni sottoposte a *bail-in*, ma di rango equivalente a quelle predette escluse, possono sostenere di aver subito un trattamento peggiore rispetto a quello che avrebbero subito se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, in violazione del cosiddetto principio del *no creditor worse off*. In tal caso essi dovrebbero essere compensati con mezzi finanziari del fondo di risoluzione. Per evitare tale situazione, le autorità di risoluzione possono stabilire il "requisito di subordinazione", ovvero decidere che il requisito MREL debba essere soddisfatto con strumenti di rango inferiore ad altre passività che per legge non sono sottoponibili al *bail-in* o ne possono essere escluse;

rilevato che l'attuale significativa divergenza tra le normative nazionali nell'applicazione del predetto requisito di subordinazione stabilito dalla direttiva BRRD e dalla norma TLAC, determina, per le banche e i loro creditori (investitori), margini di incertezza del diritto, costi differenziati e potenzialmente più elevati, e condizioni in grado di falsare la concorrenza nel mercato interno;

considerato, in particolare, che l'articolo unico della proposta, prevede modifiche all'articolo 108 della direttiva 2014/59/CE, relativo ai gradi di priorità tra i crediti nell'ambito della procedura di insolvenza, finalizzate a:

- creare una nuova categoria consistente nel debito di primo rango "non privilegiato", sottoponibile a *bail-in* nelle procedure di risoluzione solo dopo altri strumenti di capitale, ma prima di altre passività di primo rango;

- garantire che la nuova classe di primo rango "non privilegiata" di strumenti di debito soddisfi i criteri di ammissibilità del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2014/59/UE, stabilendo che la durata contrattuale di tali strumenti copra un anno, che essi non presentino caratteristiche di derivato e che la pertinente documentazione contrattuale relativa alla loro emissione faccia esplicito riferimento al loro rango nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza;

- garantire che la nuova classe di strumenti di debito di primo rango "non privilegiati" abbia un livello di priorità più elevato rispetto a quello degli strumenti di fondi propri o di qualsiasi altra passività subordinata e che, a differenza di tali strumenti o passività, possa essere sottoposta a *bail-in* solo quando l'ente emittente è sottoposto a risoluzione,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di armonizzare le leggi nazionali sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, per quanto riguarda la loro capacità di assorbimento di perdite e ricapitalizzazione nelle procedure di risoluzione, nella misura necessaria a garantire che le banche degli Stati membri e dell'Unione dispongano dei medesimi strumenti e delle stesse capacità per affrontare i dissesti in linea con le norme convenute a livello internazionale, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a quanto necessario per conseguire il predetto obiettivo. La proposta non sembra, infatti, creare eccessivi oneri per le banche al fine di conformarsi alla nuova norma europea e alla norma internazionale, mentre genera maggiore certezza del diritto per i creditori e gli investitori bancari.

Paolo Guerrieri Paleotti